



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO
COMUNITARIO E AZIENDALE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO**

Premesso che la Comunità Montana VALLI DEL VERBANO ha attivato dal 1° settembre 2011 un nuovo servizio di asilo nido, comunitario e aziendale, avente sede a Cuveglio (VA) in via della Croce s.n. provvedendo altresì alla modifica del sistema tariffario del servizio (delibera assembleare n. 25 del 30.05.2011);

Considerato che:

- per gli utenti residenti nei Comuni convenzionati è prevista un'agevolazione tariffaria garantita per il tempo pieno ed il tempo parziale di frequenza;
- l'asilo nido si configura altresì quale asilo nido aziendale per i dipendenti dei Comuni convenzionati ai quali viene assicurata una riserva di posti ;

Visto l'art. 16 del D.L. 138/2001 convertito con modificazioni con la L. n. 148 del 14.09.2011 che prevede le modalità di razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali;

Visto l'art. 30 del d. lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno disciplinare il rapporto tra gli enti attraverso un atto convenzionale che indichi i rispettivi obblighi;

Il giorno ... del mese ... dell'anno, i seguenti enti:

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO con sede a (VA) in via P.I....., nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro tempore nato a ... (...) il domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta;

COMUNE DI..... con sede a (VA) in via P.I....., nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore nato a ... (...) il domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 È assicurata la precedenza, in sede di ammissione all'asilo nido della Comunità Montana VALLI DEL VERBANO, ai bambini in condizioni di rischio e/o di svantaggio sociale, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni che aderiscono alla presente convenzione. I Comuni convenzionati possono attivare percorsi di protezione per le famiglie di questi utenti prevedendo specifici contributi economici finalizzati al pagamento delle tariffe dell'asilo nido.

Art. 3 È assicurata riserva di massimo 5 posti per l'accesso all'asilo nido della Comunità Montana VALLI DEL VERBANO a favore dei dipendenti dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione e dei dipendenti della stessa Comunità Montana.

Art. 4 È garantita preferenza nell'accesso al servizio di asilo nido della Comunità Montana VALLI DEL VERBANO agli utenti residenti nei Comuni che aderiscono alla presente convenzione.



- Art. 5 In sede di approvazione e revisione del sistema tariffario dell'asilo nido comunitario, la Comunità Montana VALLI DEL VERBANO si impegna a differenziare le tariffe favorendo gli utenti residenti nei Comuni che aderiscono alla presente convenzione. Il trattamento di miglior favore è garantito sia per la retta di frequenza a tempo pieno che per la retta di frequenza a tempo parziale; non è previsto invece per il buono pasto.
- Art. 6 Qualora il servizio di asilo nido non fosse esercitato in amministrazione diretta da parte della Comunità Montana VALLI DEL VERBANO, quest'ultima garantisce il rispetto della presente convenzione da parte del gestore prescelto, esercitando, anche attraverso l'ISPE, ogni controllo che fosse necessario ad appurare il rispetto delle prescrizioni qui contenute.
- Art. 7 I Comuni sottoscrittori si impegnano a dare massima pubblicità del contenuto della presente convenzione presso i propri cittadini.
- Art. 8 Le agevolazioni tariffarie approvate dalla Comunità Montana VALLI DEL VERBANO si applicano agli utenti residenti nei Comuni convenzionati a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di adesione al presente atto diviene esecutiva.
- Art. 9 Il Regolamento per il funzionamento del servizio di Asilo Nido è approvato dalla Comunità Montana Valli del Verbano.
- Art.10 Per tutti gli Enti sottoscrittori, la presente convenzione ha validità dalla data in cui diviene esecutiva la propria deliberazione di adesione. La scadenza della convenzione è fissata per tutti i sottoscrittori nel giorno 31 dicembre 2021.
- Art.11 Il Comune che intende recedere dalla convenzione deve darne comunicazione scritta alla Comunità Montana VALLI DEL VERBANO almeno 12 mesi prima della data di recesso prescelta. In ogni caso, il recesso avrà validità trascorsi 12 mesi dalla data di ricezione da parte della Comunità Montana della comunicazione di recesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Amministrazioni Comunali che hanno aderito alla convenzione: Brenta, Brissago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelvecchana, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gemonio, Laveno Mombello, Grantola, Masciago Primo, Montegrino, Rancio Valcuvia.